

Decreto federale che stanZIA un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015–2021

del 9 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 2003² sulla promozione dell'alloggio;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1900 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

² Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare:

- a. fideiussioni della Confederazione per prestiti concessi dalla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
- b. fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.

³ Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2021.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 4 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 9 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS 101

² RS 842

³ FF 2014 5493

Credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2015–2021. DF
